

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Domiciliarità

OGGETTO

Approvazione dell'Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare "Dopo di Noi" - Legge n. 112/2016.
Aggiornamento delle linee operative comunali.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Ardagna Nicola - Area Domiciliarità*

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✓ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13 giugno 2022 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2022-2024";
- ✓ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28 luglio 2022 avente a oggetto "Programmazione 2022-2024 - Variazione di Assestamento generale del bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio - Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi - Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1094 del 29 luglio 2022 avente a oggetto "Programmazione 2022-2024 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022. Atto di indirizzo in merito all'utilizzo di quote residue vincolate in avanzo di amministrazione 2021. Immediatamente eseguibile";
- ✓ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 963 del 1 luglio 2022 avente a oggetto "Approvazione del Piano degli Obiettivi 2022-2024 e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Immediatamente eseguibile".;
- ✓ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ La Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", e in particolare l'art. 3 che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone destinatarie di questa legge;
- ✓ La L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- ✓ La L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali";
- ✓ Il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della L. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- ✓ I DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;

- ✓ Il DPCM del 7 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 gennaio 2022 di riparto alle Regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 2021, che ha riconfermato la disciplina recata dal DM 23 novembre 2016;
- ✓ La Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n° XI / 6218 del 04/04/2022 recante "L. n. 112/2016 - Piano Regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2021";

PRESUPPOSTO

- Con la Legge n. 112/2016 recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare;
- Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi;
- Queste misure sono integrate nel *Progetto Individuale* per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. Il *Progetto Individuale* ha come obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine;
- Regione Lombardia ha approvato con DGR 6218/2022 il Piano Regionale Dopo di Noi e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92, prive del sostegno familiare – Fondo per l’anno 2021;
- Per l’attuazione di quanto previsto dal Programma operativo, Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Milano con Decreto 5501/2022, risorse per un ammontare complessivo pari a € 2.189.187,00.

CONSIDERATO CHE:

- Per consentire ai cittadini interessati di presentare le istanze per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - “Dopo di noi”, Legge n. 112/2016 occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico che contenga le modalità di presentazione delle domande secondo le linee di indirizzo fornite dai citati atti;
- Nell’avviso pubblico, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, saranno specificate le modalità per la presentazione delle istanze, i requisiti d’accesso, i criteri di priorità;
- I fondi a disposizione pari a complessivi € 2.189.187,00, saranno utilizzati per consentire l’erogazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi previsti dall’Avviso pubblico oggetto del presente atto;
- La ripartizione del finanziamento riguarderà il riconoscimento di contributi fino all’ammontare massimo delle risorse definite per ciascuna delle due aree e relative tipologie di intervento secondo il seguente riparto percentuale:

Provvedimento	Totale assegnato	Interventi gestionali				Interventi infrastrutturali		
		Percorsi autonomi	85%	30%	558.242,68 €	Sostegno canoni di locazione	15%	328.378,05 €
DGR 6218/2022 -	2.189.187,00 €							

ANNUA LITA' 2021	Sostegno residenzi alità	60%	1.116.485 ,37 €	/spese condomi niali
	Pronto intervent o/Solliev o	10%	186.080,8 9 €	Intervent i di ristruttu razione dell'abita zione
		Totale	1.284.527 ,84 €	

RILEVATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 10713 del 28/11/2022 è stata approvata la spesa di € 2.189.187,00 relativa a contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Fondi vincolati "Dopo di Noi" - ex L. n. 112/2016;
- per poter quindi avviare la raccolta delle istanze, si rende necessario approvare l'Avviso pubblico, qui **ALLEGATO 1** quale parte integrante del presente provvedimento;
- tale documento definisce altresì l'aggiornamento delle linee operative comunali per l'anno 2023.

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta spesa;

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso pubblico, qui **ALLEGATO 1** quale parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione delle istanze per l'anno 2023 per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016;
2. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Milano dell'Avviso al fine di consentire, ai soggetti interessati, di presentare la domanda nelle modalità previste;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità)
Giuseppe Barbalace (Dirigente Adottante)



AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” - LEGGE N. 112/2016 - D.G.R. N° XI/6218 DEL 04/04/2022

Sommario

1. OGGETTO DELL'AVVISO	3
2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI	3
3. INTERVENTI E RISORSE PREVISTE	3
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
6. SOSTEGNI E CONTRIBUTI EROGABILI	5
6.1 SOSTEGNI PER INTERVENTI GESTIONALI	5
6.1.1 VOUCHER “DURANTE NOI”	6
6.1.2 ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	6
6.1.3 SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ	7
6.1.3.1 Voucher residenzialità con Ente gestore:	8
6.1.3.2 Contributo residenzialità autogestita	8
6.1.3.3 Buono mensile Cohousing/Housing	9
6.1.4 RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7 DEL DM 23/11/2016, IN VIA RESIDUALE	10
6.2 SOSTEGNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	10
6.2.1 CONTRIBUTO AI COSTI DELLA LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ...	11
6.2.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE	11
7. CRITERI DI PRIORITÀ	12
8. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, PROGETTO INDIVIDUALE E MONITORAGGIO	13
9. MONITORAGGIO DEL PROGETTO INDIVIDUALE	14
10. TRATTAMENTO DEI DATI	14
11. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE	15

PREMESSO CHE:

- Con la Legge n. 112/2016 “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, cosiddetta Dopo di Noi, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
- Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM) del 23/11/2016 sono stati declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo Dopo di Noi.
- Queste misure sono integrate nel *Progetto Individuale* per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.
- Il *Progetto Individuale* ha come obiettivo principale il consolidamento, per la persona disabile, di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine.
- Regione Lombardia ha approvato con DGR 6218/2022 il Piano Regionale Dopo di Noi e il Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/92 prive del sostegno familiare – Fondo per l’anno 2021.
- Per l’attuazione di quanto previsto dal Programma operativo, Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Milano con Decreto 5501/2022, risorse per un ammontare complessivo pari a € 2.189.187,00.

CONSIDERATO CHE:

- Il presente Avviso pubblico disciplina l’attuazione delle disposizioni Regionali per l’anno 2022 costituendo quindi le linee operative attuative del Programma operativo regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE:

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta delle domande per l'assegnazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di Noi" - Legge n. 112/2016.

L'obiettivo è la realizzazione o il consolidamento di progetti di vita capaci di promuovere ed attivare il distacco e l'emancipazione delle persone con grave disabilità dalle famiglie di origine e/o dai servizi residenziali di riferimento, una tappa fondamentale del percorso di crescita e di vita della persona, determinando cambiamenti sostanziali delle condizioni di vita dei beneficiari.

2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI

Possono presentare domanda le persone residenti nel Comune di Milano:

- con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- con età compresa tra i 18 e i 64 anni, con priorità a cluster di età a seconda del tipo di sostegno;
- in possesso di ISEE SOCIOSANITARIO in corso di validità al momento della domanda.

Prive del sostegno familiare in quanto:

- mancanti di entrambi i genitori;
- i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
- si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con disabilità grave, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell'abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

- in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
- già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

3. INTERVENTI E RISORSE PREVISTE

Il presente Avviso rende disponibili risorse relative all'annualità 2021 per complessivi € 2.189.187,00 così distribuiti:

PROVVEDIMENTO	TOTALE ASSEGNATO	6.1 INTERVENTI GESTIONALI				6.2 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI		
DGR 6218/2022 - ANNUALITA' 2021	2.189.187,00 €	6.1.1-6.1.2 Percorsi autonomia	85%	30%	558.242,68 €	6.2.1 Sostegno canoni di locazione/spese condominiali	15%	328.378,05 €
		6.1.3 Sostegno residenzialità		60%	1.116.485,37 €			
		6.1.4 Pronto intervento/Sollievo		10%	186.080,89 €			
		Totale			1.284.527,84 €	6.2.2 Interventi di ristrutturazione dell'abitazione		

Le percentuali sono di natura indicativa, possibili di ricalibratura a seconda dell'attuazione degli interventi del presente Avviso.

Relativamente alle risorse del Fondo 2021 e destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all'art. 1 comma 2 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Disabilità del 7 dicembre 2021, le stesse saranno finalizzate a garantire senza interruzione - in coerenza con i criteri di assegnazione delle risorse già previsti dai precedenti programmi operativi e sulla base dei dati acquisiti da Regione relativamente ai flussi informativi pervenuti da ciascuna ATS - la continuità ai progetti individuali ex art 14 di co-abitazione già avviati che hanno concretamente realizzato gli obiettivi di servizio della Legge 112.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - "Dopo di noi", Legge n. 112/2016 a partire dal giorno 02 gennaio 2023.

Per i progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita è necessario presentare richiesta di continuità del progetto individuale da parte dell'interessato o dei suoi familiari, oltre ad una relazione di monitoraggio da parte dell'Assistente Sociale/Case Manager che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016 e la contestuale condizione di benessere da parte dei co-residenti.

Le richieste di continuità del progetto individuale si potranno presentare alla seguente casella di posta: pss.sostegnoalreddito@comune.milano.it entro e non oltre il 30/06/2023.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine di consentire l'accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, tale avviso pubblico è a sportello senza scadenza e sino al limite delle risorse disponibili.

Previo il possesso del requisito richiesto - grave disabilità così come certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 - è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT), presente in ogni Municipio, previo appuntamento, contattando lo 02.02.02 (tasti 4-1-2).

L'Infoline 02.02.02 risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

I Servizi Sociali Professionali Territoriali valuteranno l'adeguatezza dell'ipotesi progettuale con la conseguente presentazione dell'istanza da parte del cittadino.

Le istanze vanno presentate al Comune di Milano dalle persone con disabilità e/o dalle loro famiglie, o da chi ne garantisce la protezione giuridica.

Nel caso degli interventi infrastrutturali, le istanze (una per ogni eventuale beneficiario) potranno essere presentate anche da Associazioni di famiglie di persone disabili, Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati.

La domanda, presentata tramite il Servizio Sociale Professionale Territoriale, viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 2, che danno diritto ad accedere ai sostegni.

Il Comune di Milano effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Qualora dai suddetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Può essere presentata una domanda per ogni componente del nucleo familiare con disabilità grave.

6. SOSTEGNI E CONTRIBUTI EROGABILI

6.1 SOSTEGNI PER INTERVENTI GESTIONALI

Per quanto riguarda l'area relativa ai sostegni per interventi gestionali sono previsti i seguenti contributi:

6.1.1 VOUCHER “DURANTE NOI”

Voucher annuale fino ad € 600,00 propedeutico all’attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) finalizzate a condividere i requisiti necessari per l’avvio di una coabitazione e la sua prosecuzione, in particolare, si tratta di attività per:

- consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine).

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l’accompagnamento all’autonomia (€ 4.800,00).

6.1.2 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA

Voucher annuale pro-capite fino ad € 4.800,00 per promuovere percorsi finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).

Il presente Voucher è destinato a sostenere:

1. il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:
 - a) accoglienza in “alloggi palestra”;
 - b) esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, ...), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d’origine per sperimentare l’allontanamento dal contesto d’origine;
2. esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il percorso di accompagnamento all’autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all’interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

I fondi Dopo di Noi non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD.

I sostegni complessivamente previsti dalle diverse misure del Dopo di Noi non possono eccedere il limite massimo del sostegno qui previsto pari ad € 5.400,00 annuali (€ 4.800,00 + € 600,00).

COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:

- Misura B1 e B2 FNA, per chi attiva un progetto di Dopo di Noi;

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:

- Accoglienza residenziale in Unità d'Offerta sociosanitarie, sociali;
- Pro.Vi;
- Assegno per l'autonomia (FNA B1 e B2)
- Sostegni "Supporto alla Residenzialità" del presente Avviso.

Il percorso per l'autonomia ha una durata temporale di norma di 2 (due) anni, fatte salve situazioni più complesse che possono essere valutate dall'equipe multidimensionale, al fine di rivedere gli obiettivi del Progetto Individuale che possano giustificare una prosecuzione del percorso per un ulteriore anno e non oltre il quarto anno.

In caso di proroga oltre il primo biennio è necessario che i Progetti Individuali garantiscano i seguenti elementi:

- nel terzo anno è necessario porsi i seguenti obiettivi che devono essere perseguiti nella costruzione del progetto personalizzato nell'arco dei dodici mesi della terza annualità:
 - a) individuazione della sede abitativa per l'avvio della coabitazione;
 - b) individuazione dei possibili/potenziali co-residenti;
 - c) costruzione del budget complessivo di coabitazione;
- nel quarto anno deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno dall'alloggio palestra alla sede abitativa con conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle soluzioni abitative previste dalla deliberazione entro i 12 mesi della quarta e ultima annualità.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di coabitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.

6.1.3 SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ

Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).

Tali soluzioni variamente articolabili in Gruppi Appartamento e forme di Co-Housing devono promuovere percorsi di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero

sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all'inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

- Voucher: Gruppo appartamento o Comunità alloggio "temporanea" con Ente gestore;
- Contributo: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;
- Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/ Housing.

Ferme restando le priorità d'accesso ai sostegni per i progetti di vita a favore delle famiglie che mettono a disposizione il "patrimonio immobiliare" per realizzare gli interventi previsti dal presente Programma e per la continuità dei progetti individuali già consolidatisi come progetti di vita in appartamento e ritenuti idonei ed appropriati in esito ai monitoraggi effettuati dai servizi sociali territorialmente competenti, si declinano di seguito le tipologie di sostegno per ordine di priorità:

6.1.3.1 Voucher residenzialità con Ente gestore:

quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa, nonché ai servizi generali assicurati dall'Ente gestore della residenza, così diversificato:

- fino ad € 500,00 mensili per persona che frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD);
- fino ad € 700,00 per persona che NON frequenta servizi diurni (CSE, SFA, CDD).

COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:

- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Voucher inclusione disabili;
- Servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Sostegno "Voucher accompagnamento all'autonomia" del presente Programma;

6.1.3.2 Contributo residenzialità autogestita

fino ad un massimo di € 600,00 mensili pro capite erogato alle persone disabili gravi che vivono in residenzialità, in autogestione.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dai "conviventi" per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

Compatibilità ed integrazioni con altre Misure ed interventi:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con il Progetto sperimentale Vita Indipendente (PRO.VI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);
- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA);
- Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD);
- Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;

Incompatibilità con altre Misure ed interventi:

- Voucher inclusione disabili;
- Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso;

6.1.3.3 Buono mensile Cohousing/Housing

di € 700 pro capite erogato alla persona disabile grave che vive in Cohousing/Housing.

L'entità può essere aumentata sino a € 900,00 in particolari situazioni di fragilità.

Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L'entità del contributo è calcolata sulla base delle spese sostenute dalla persona per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti o servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Il contributo non può eccedere l'80% dei succitati costi.

COMPATIBILITÀ ED INTEGRAZIONI CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:

- Misura B1 FNA: Buono assistente personale;
- Misura B1 e B2 FNA: assegno per l'autonomia;
- Sostegni forniti con i Progetti sperimentali Vita Indipendente (PRO.VI.);
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Servizio Assistenza Domiciliare comunale (SAD);
- Frequenza di Centro Socio-Educativo (CSE);

- Frequenza di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA),
 - Frequenza di Centro Diurno Disabili (CDD),
 - Sostegno "Canone di locazione/Spese condominiali" del presente Programma;
 - Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma.
- INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE ED INTERVENTI:
- Voucher disabili;
 - Sostegno "Accompagnamento all'Autonomia" del presente Avviso.

6.1.4 RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7 DEL DM 23/11/2016, IN VIA RESIDUALE

In caso di situazioni di emergenza che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.

Gli interventi che si attiveranno saranno finalizzati a garantire il ricovero della persona disabile in situazione di emergenza (es. decesso del caregiver familiare, ricovero ospedaliero del caregiver familiare, necessità di assistenza di sollievo alle famiglie - respite care, ecc) contribuendo al costo della retta assistenziale.

Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare e comunque per un importo massimo non superiore all'80% del costo del ricovero.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Sociosanitaria, Residenza Sociosanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste.

Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

6.2 SOSTEGNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Per quanto riguarda i sostegni per interventi infrastrutturali sono previsti i seguenti contributi:

6.2.1 CONTRIBUTO AI COSTI DELLA LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI

Questo intervento è finalizzato a sostenere le persone disabili gravi prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali:

6.2.1.1 Contributo mensile fino a € 300,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma
- Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma

6.2.1.2 Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.

Compatibilità con altri interventi:

- Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento
- Sostegno "Ristrutturazione"
- Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone disabili gravi del presente Programma
- Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" del presente Programma.

6.2.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE

Spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

Il contributo può arrivare fino ad un massimo di € 20.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento. Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali

Gli immobili/unità abitative oggetto di questi interventi non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per dividerlo con altre persone (residenzialità autogestita).

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i.

L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 40.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

7. CRITERI DI PRIORITÀ

Sulla base delle richieste pervenute, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti formali di ammissione e valuterà l'adeguatezza dell'ipotesi progettuale.

Nel caso in cui le domande ammesse fossero superiori al budget disponibile per contributo totale assegnato si procederà ad applicare i criteri di priorità previsti dal Programma operativo regionale (D.G.R. 6218 del 04/04/2022).

L'accesso ai sostegni del Fondo Dopo di Noi è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza di tali sostegni, valutata in base a:

1. limitazioni dell'autonomia;
2. sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e garantire una buona relazione interpersonale;
3. condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche - interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc);
4. condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE SOCIOSANITARIO).

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso:

1. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, con priorità ai disabili privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal Decreto sopra richiamato (gruppi appartamento e

soluzioni di cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.).

Saranno poi applicati i criteri indicati dalla DGR 6218/2022 relativamente ai singoli sostegni:

- a) Per l'accompagnamento all'autonomia rispetto all'età avranno priorità le persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni;
- b) Per il supporto alla residenzialità la priorità è la condizione di persone:
 1. già accolte, alla data di approvazione del presente provvedimento, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età;
 2. persone per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità con le seguenti ulteriori priorità:
 - indipendentemente dall'età, se per la persona disabile la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
 - in cluster d'età 45-64 anni.

Rispetto alla Fragilità, per quanto attiene la residenzialità hanno poi la priorità le persone con valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.

8. VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, PROGETTO INDIVIDUALE E MONITORAGGIO

I richiedenti ammessi al contributo verranno convocati per la definizione del Progetto Individuale sulla base della valutazione multidimensionale effettuata, in maniera integrata, tra le équipe composte da operatori delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e le assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale dell'Area Territorialità della Direzione Welfare e Salute.

La valutazione multidimensionale, in armonia con la Classificazione Internazionale del Funzionamento, è basata sulla rilevazione del profilo funzionale della persona attraverso le scale validate utilizzate dal Comune di Milano ed è integrata dalla valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa.

La valutazione multidimensionale dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- a) analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL nonché la Scheda individuale della persona disabile (SIDi), quale strumento di valutazione per le persone che accedono alle strutture diurne e residenziali sociosanitarie, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- b) rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale.

In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.

c) far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.

All'interno del Progetto Individuale saranno definite le funzioni ed i compiti per il governo del progetto attraverso l'individuazione di un case manager specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre figure eventualmente necessarie ed in relazione al coordinamento complessivo del progetto Individuale con il sistema di interventi e servizi di cui l'interessato beneficia.

Il Progetto individuale deve avere una durata temporale di almeno di 2 anni ed essere rivisto alla luce delle condizioni della persona e del contesto che si sono modificate. I momenti di verifica sono organizzati con il responsabile del caso (Case manager).

Ciascun intervento potrà essere avviato soltanto a seguito della definizione del progetto individuale, come sopra descritto, condiviso e sottoscritto dalla persona beneficiaria e/o da chi ne assicura la protezione giuridica, da un referente del Comune di Milano e da un referente dell'ASST territorialmente competenti, dal case manager individuato, anche al fine di garantire la continuità e l'integrazione delle risorse, presupposto fondamentale del progetto individuale.

Si rimanda per questo specifico punto a quanto previsto da Regione Lombardia nel Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave - Dopo di noi L. n. 112/2016.

9. MONITORAGGIO DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Il progetto Individuale sarà accompagnato da momenti da attività di monitoraggio in tutte le sedi dell'attività multidimensionale, attraverso la cura del servizio territoriale, valorizzando anche il ruolo del Case Manager. Il monitoraggio comprende la valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio - lungo periodo.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione della misura oggetto dell'Avviso. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6

e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati.

I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di accedere alla misura nonché agli adempimenti conseguenti.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati forniti non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Milano in qualità di Titolare, Via Sile, 8 - 20139 Milano - Direzione Welfare e Salute oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO").

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) 14 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano www.comune.milano.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.

Per ricevere informazioni gli interessati potranno contattare il Contact Center dell'Unità Sostegno al reddito e titoli sociali chiamando i numeri: 02 884 63044 – 02 884 53399 – 02 884 66443 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8:30-16:00 o inviare richiesta tramite piattaforma dedicata:

<https://servizicrm.comune.milano.it/SostegnoalReddito/Richiestecomplesse>

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è Nicola Ardagna, Responsabile dell'Unità Sostegno al Reddito e Titoli Sociali.

Per quanto non definito nel presente Avviso valgono le indicazioni contenute nella Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n° XI / 6218 del 04/04/2022 recante “*L. n. 112/2016 - Piano Regionale Dopo di Noi. Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare - risorse annualità 2021*”.

Il Direttore Area Domiciliarità
Giuseppe Barbalace